



COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg.

Adunanza di I^a convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **sette** del mese di **Giugno** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Codigoro, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi, consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, previa notifica.

Risultano i Consiglieri:

CINTI LUCIANI RITA	Sindaco	Presente
ZANARDI ALICE	Consigliere	Presente
FINOTTI MARCO	Consigliere	Presente
FABBRI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ZANNICOLÒ FRANCESCO	Consigliere	Presente
RONCONI NELLA	Consigliere	Presente
BELTRAMI CINZIA	Consigliere	Presente
TAGLIATTI ALEX	Consigliere	Presente
SERRA GIANNI	Consigliere	Assente
BRANCALEONI MIRELLA	Consigliere	Presente
BALLERINI SIMONE	Consigliere	Presente
DALFIUME TIZIANO	Consigliere	Assente
MENEGATTI PAOLO	Consigliere	Presente
ZAGHI RAUL	Consigliere	Presente
GABBARI DARIO	Consigliere	Assente
CASTAGNOLI ANDREA	Consigliere	Presente
FELLETTI ANNALISA	Consigliere	Presente

Presenti N. 14

Assenti N. 3

Risultano, altresì, presenti gli Assessori "Esterni" BARILANI, BAIOCATO e FERRETTI.

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa DI PAOLA ROSARIA.

Il Sindaco, Dott.ssa CINTI LUCIANI RITA, assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

1) BELTRAMI CINZIA 2) TAGLIATTI ALEX 3) ZAGHI RAUL

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012

Il Presidente Tenuto conto della discussione congiunta degli argomenti di cui ai punti N. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 ed 11 dell'Ordine del Giorno, tutti connessi al Bilancio di Previsione 2012, verbalizzata nella Delibera di Consiglio N. 22/2012, sottopone a votazione la proposta di seguito trascritta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Renzo Francia, in virtù della Determinazione Dirigenziale N. 55 del 13/02/2007, ai sensi della Legge N. 241/1990, redige la seguente proposta:

Visti:

- gli Articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 N. 23, in materia di imposta municipale propria;

- l'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 N. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 N. 214, con il quale è stata anticipata l'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Dato atto che l'Art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 N. 23, stabilisce che *“È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli Articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo N. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

Evidenziato che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che il comma 16-quater, dell'Art. 29 del D.L. 29/12/2011 N. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 N.14, ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'Articolo 52, comma 2 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Tenuto conto che l'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 N. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 N. 214, ha definito, ai commi 6, 7, 8, le seguenti aliquote:

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

Con la possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO

Con la possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO

con la possibilità per i Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Considerato che, ai sensi del comma 9, dell'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 N. 201, i COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nei seguenti casi:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'Articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica N. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1- bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*;

- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

- immobili locati;

Considerato che, ai sensi del comma 9-bis, dell'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 N. 201, i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'Articolo 8, comma 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 N. 504 *"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari"*;

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'Articolo 6, comma 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 N. 504 *"Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota"*

deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”;

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'Articolo 3, comma 56 della Legge 23 dicembre 1996 N. 662 *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;*

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 7,6 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'Articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 N. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

PROPONE

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 secondo lo schema che segue:

CATEGORIA	ALIQUOTA BASE	INCREMENTI ALIQUOTA BASE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40	0,10	0,50
Abitazione e relative pertinenze possedute da pensionato o disabile avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate	0,40	0,10	0,50
Immobili dati in comodato a parenti 1° grado (ascendenti e discendenti) utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C1, C3, D2	0,76	0,00	0,76

Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C2, D1, D3, D6, D7	0,76	0,10	0,86
Immobili classificati nella categoria A10	0,76	0,24	1,00
Immobili classificati nella categoria D5	0,76	0,30	1,06
Fabbricati strumentali all'attività d'impresa agricola	0,20	0,00	0,20
Terreni agricoli	0,76	0,14	0,90
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti e aree fabbricabili	0,76	0,20	0,96

dando atto che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

3. di dare atto che:

a) la detrazione per abitazione principale è pari, fino a concorrenza del suo ammontare, ad Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista dalla precedente lettera a) è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00;

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'Articolo 52, comma 2 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta;

Visti i pareri favorevoli di cui all'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano alla presente;

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti: n. 14

voti favorevoli: n. 10

voti contrari: n. 4 (Menegatti, Zaghi, Castagnoli, Felletti)

astenuti: n. 0

DELIBERA

1. di approvare la su estesa proposta con la premessa narrativa e dispositivo che vengono qui integralmente richiamati anche se non materialmente riportati;

Su proposta del Sindaco, che rappresenta l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione espressa in forma palese, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti: n. 14

voti favorevoli: n. 14

voti contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Ai sensi dell'Art. 56, comma 3, del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", i cennati interventi e dichiarazioni sono riportati in modo sintetico in quanto gli stessi sono registrati magnetofonicamente.

In particolare gli interventi sono riportati integralmente nei nastri di registrazione N. 256 GIUGNO 2012, della seduta consiliare del 07/06/2012.

I predetti nastri, firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, pur non essendo allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e tengono luogo del resoconto fino a quando non verrà provveduto alla sua trascrizione.

segue Delibera C.C. N. 24 del 07/06/2012

PARERI EX ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE

Attestazione dell'Ufficio Istruttore: non sono state rilevate irregolarità tecniche.

Codigoro, 28/05/2012

Responsabile del Procedimento

F.to FRANZIA RENZO

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Codigoro, 28/05/2012

Il Dirigente

F.to LECCIOLI GIORGIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Codigoro, 28/05/2012

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to LECCIOLI GIORGIO

segue Delibera C.C. N. 24 del 07/06/2012

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DI PAOLA ROSARIA**

**IL PRESIDENTE
F.to CINTI LUCIANI RITA**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/06/2012 al 01/07/2012, ai sensi dell'Art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 16/06/2012

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DI PAOLA ROSARIA**

(X) Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 16/06/2012

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DI PAOLA ROSARIA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Codigoro, 16/06/2012

**IL SEGRETARIO GENERALE
DI PAOLA ROSARIA**

